

REGIONE DEL VENETO**AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI****CONTRATTO DI APPALTO****STIPULATO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA****PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE**

Per il “Servizio di manutenzione agli automezzi dell’Azienda
ULSS n.1 Dolomiti per gli anni 2025/2027”

Lotto.....

CIG:

Col presente Atto, redatto in forma di scrittura privata, firmata
digitalmente dai signori:

dott. Giuseppe Dal Ben, nato a Oderzo (TV) il 20/09/1956,
domiciliato per la sua carica presso l’Azienda ULSS n. 1
Dolomiti con sede in Belluno – Via Feltre n. 57, il quale
interviene nel presente Atto nella sua qualità di Commissario
dell’Azienda stessa, partita I.V.A. n. 00300650256, che nel
contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “*Stazione
Appaltante*”;

E

sig/sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ residente in
_____, il/la quale interviene nel presente Atto in qualità di
_____(*inserire legale rappresentante o procuratore*)
dell’impresa codice fiscale e partita I.V.A. n.
..... con capitale sociale € _____ con sede
legale in – via, n. .. – CAP, che

nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche
 “Appaltatore”.

I suddetti signori, stipulano questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE

- con delibera di indizione n. 829 del 26 luglio 2024, l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti ha stabilito di procedere all'appalto del servizio “Servizio di manutenzione agli automezzi dell'Azienda ULSS n.1 Dolomiti per gli anni 2025/2027” per un importo complessivo di € 1.011.000,00 oltre all'IVA, da affidarsi tramite procedura aperta così come definita dall'art. 71 del D.Lgs 36/2023;

- che, a seguito di procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, l'impresa migliore offerente, per il lotto numero.....,ha espresso uno sconto ponderato medio pari al% sull'elenco prezzi posto a base di gara, in previsione di un importo quinquennale pari ad €.....;

- che all'Atto dell'offerta l'“Appaltatore” ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi;

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, la “Stazione Appaltante” ha aggiudicato all'“Appaltatore” la gara;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al “Servizio di manutenzione agli automezzi dell’Azienda ULSS n.1 Dolomiti per gli anni 2025/2027” per il lotto numero.....

ARTICOLO 3

(Corrispettivo dell’Appalto)

1. L’appaltatore sarà remunerato unicamente per i singoli servizi effettivamente prestati nel corso del quinquennio di contratto. Lo stesso Appaltatore nulla dovrà pretendere nel caso in cui l’importo complessivo delle prestazioni effettuate sia inferiore a quello determinato in sede di aggiudicazione. I prezzi applicati nel corso del contratto sono quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara. L’importo di spesa stimato per il lotto.....è pari a.....

2. L’Appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’“Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’“Appaltatore” dichiara di

conoscere.

3. La “*Stazione Appaltante*”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul sui bilanci dei rispettivi anni di competenza.

Avverte, inoltre, l’“*Appaltatore*” che le fatture relative al presente contratto devono essere complete degli estremi del contratto medesimo e con gli estremi dell’impegno di spesa.

4. La “*Stazione Appaltante*” effettua i pagamenti all’“*Appaltatore*” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa ovvero UNICREDIT Banca – sede di Belluno.

5. L’“*Appaltatore*” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale Atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Responsabile dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni previste dal D.Lgs 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

ART. 4

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dal giorno di firma da parte della Stazione Appaltante.

ART. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

L' *"Appaltatore"* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del Codice Civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l' *"Appaltatore"* esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa;

A tal fine si dà Atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono depositati agli atti del procedimento.

In caso di *"Appaltatore"* costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.

L' *"Appaltatore"* si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L' *"Appaltatore"* si obbliga inoltre a fornire i documenti per le verifiche di cui all'art. 3 – comma 9 – della legge 136/2010.

L' *"Appaltatore"* si impegna a dare immediata comunicazione alla *"Stazione Appaltante"* e alla Prefettura dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile, salvo applicazione clausole di revisione prezzo previste dalla normativa vigente e dal Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 7

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L' "Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti di gara, ovvero:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e allegati;
- Offerta Economica dell'Appaltatore;
- Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della "Stazione Appaltante" e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

5. Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare i contenuti dispositivi del PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE nella versione vigente all'atto della pubblicazione del Bando di

Gara;

ARTICOLO 8

(Termine di esecuzione e penali)

1. L' "Appaltatore" deve svolgere le prestazioni assegnategli entro i termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

2. L'eventuale applicazione di penali trova disciplina nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ARTICOLO 9

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco Atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 10

(Foro competente o Clausola arbitrale)

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l' "Appaltatore" e la "Stazione Appaltante" durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, il Foro competente è quello di Belluno.

ARTICOLO 11

(Cauzione definitiva)

1. L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di €,

(.....//.....) a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, pari al% dell'importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione Appaltante” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12

(Polizza assicurativa)

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, copia della polizza di assicurazione stipulata con la Società _____ in data _____, dell'importo di € (.....//00) per responsabilità civile verso terzi e dell'importo di € (euro)

ARTICOLO 13

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'Atto di cessione.

ARTICOLO 14

(Subappalto)

1. La “Stazione Appaltante” può autorizzare l'“Appaltatore” ad

effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 117 – comma 11 – del D.Lgs. 36/2023, la “Stazione Appaltante” provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori alle modalità previste dal medesimo articolo.

ARTICOLO 15

(Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel

Veneto durante il periodo di esecuzione del servizio;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere

dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei

lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle

disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di

appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da

parte della “*Stazione Appaltante*” per le prestazioni oggetto del

contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento

Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita

produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su

istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori,

eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano

accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte

dell'“*Appaltatore*”, la “*Stazione Appaltante*” provvede al

pagamento delle somme corrispondenti utilizzando gli importi

dovuti all'impresa a titolo di pagamento delle prestazioni eseguite

e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La

predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato

pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei

subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 16

(Domicilio dell'Appaltatore recapito delle comunicazioni)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“*Appaltatore*” elegge domicilio presso la sede della “*Stazione Appaltante*”, ubicata a Belluno in via Feltre n. 57, al quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.

2. Per ogni comunicazione ufficiale, l'“*Appaltatore*” indica il seguente indirizzo di posta certificata PEC:
.....

ARTICOLO 17

(Spese contrattuali)

1. L'“*Appaltatore*” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “*Stazione Appaltante*”.

ARTICOLO 18

(Registrazione)

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione – solo in caso d'uso – in misura fissa.

ARTICOLO 19

(Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e

quelle del vigente Codice dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 20

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla "Stazione Appaltante" e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è la Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <http://www.aulss1.veneto.it/bandi/informativa-ai-fornitori-sul-trattamento-dei-dati-personali-art-13-regolamento-ue-2016679/>)

Il presente Atto non è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/1986.

In caso d'uso, per i motivi di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione saranno a carico

dell' "Appaltatore".

IL COMMISSARIO

L'IMPRESA

dott. Giuseppe Dal Ben

.....

Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 7 (Termine di esecuzione e penali), art. 8 (Risoluzione e recesso), art. 9 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 10 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 13 (Subappalto), art. 14 (Obblighi dell' "Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 18 (Interpretazione del contratto).

IL COMMISSARIO

L'IMPRESA

dott. Giuseppe Dal Ben

.....

Sig.